



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Emissioni in atmosfera/AIA
Ufficio: Emissioni in atmosfera/AIA

N.Reg. 293 del 12/10/2026

Treviso, 12/10/2026

Oggetto: SAROM SPA - VIA DEL LAVORO, 1 - ORSAGO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.
D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 31/12/2025 per il tramite del S.U.A.P., con cui la ditta SAROM SPA (P.IVA 043838553) con sede legale e produttiva in via del Lavoro, 1 - ORSAGO - chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:

-rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.Lgs. n.152/2006;

-invarianza in merito al clima acustico ai sensi della L. n.447/1995;

CONSIDERATO che la ditta è in possesso dell'autorizzazione ambientale n.519 del 29/09/2011 per le emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006 parte 5^a);

VISTA la comunicazione di indizione della Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona datata 28/01/2026 prot. prov. n. 4714, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, al fine di acquisire il parere del Comune ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

VISTA la nota del 06/03/2026, prot. prov. n.13350, con la quale sono state richieste alla ditta delle integrazioni e al Comune il parere ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 ed eventuale nulla osta acustico ai sensi della L. n.447/1995;

VISTA la nota della ditta del 08/04/2026, prot. prov. n.20201, con la quale chiede una proroga per la trasmissione della planimetria aggiornata;

VISTE le integrazioni pervenute in data 13/05/2026, prot. prov. n.28048,

CONSIDERATO che ad oggi non è stato dato riscontro, da parte del Comune, alla richiesta dei





pareri, come sopra indicato;

RITENUTO di adottare il presente atto, limitatamente agli aspetti ambientali di propria competenza, rinviando al Comune sede dell'impianto la valutazione in merito all'impatto acustico ed al S.U.A.P. il conseguente rilascio di quanto previsto dall'art. 8 della Legge n.447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 8 bis, della L. n.241/1990;

DATO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi del D.P.P. n. 225 del 29/12/2025;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla ditta con la documentazione pervenuta in data 13/07/2026, prot. prov. n. 41231, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la L.R. n. 12/2024, il R.R. attuativo n. 4/2025 e il D.D.R. n.15/2025;

VISTO l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con D.G.R.V. n.377/2025 e, in particolare, l'azione operativa della Scheda I. 2.a.;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI la L.R. n.33/1985, il D.Lgs. n.152/2006, il D.P.R. n. 59/2013 e la L. n.447/1995;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta SAROM SPA nell'impianto sito in via del Lavoro, 1 - ORSAGO, limitatamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, parte quinta.

ART. 2 - Il decreto n.519 del 29/09/2011, citato in premessa, è revocato a far data dal rilascio della presente autorizzazione.

ART. 3 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 5 - L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

ART. 6 - Il presente atto è adottato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1, fatto particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di rumore (L. n.447/1995).

ART. 7 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale





Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 8 - Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Orsago perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

